



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE,  
ECONOMICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE  
INTERNAZIONALI E ISTITUZIONI  
EUROPEE

**ESTRADIZIONE ED  
ERGASTOLO SECONDO LA  
CORTE EUROPEA DEI  
DIRITTI DELL'UOMO**

**Elaborato finale di:** Davide Tagliabue

**Matricola:** 833755

**Relatore:** Professor Davide Galliani

**Anno Accademico:** 2015/2016

# INDICE

|  |    |
|--|----|
| CAPITOLO I - INTRODUZIONE ALLA TUTELA DEI DIRITTI DELL’UOMO<br>NELL’AMBITO DELL’ESTRADIZIONE.....      | 2  |
| 1.1 Definizione di estradizione.....   | 2  |
| 1.2 La Convenzione Europea di Estradizione .....   | 2  |
| 1.3 La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.....  | 3  |
| 1.4 Caso Soering c. Regno Unito .....  | 4  |
| 1.5 L’extradizione e i Diritti Umani .....   | 6  |
| 1.6 Il principio di non refoulement.....   | 7  |
| 1.7 L’extradizione e le misure provvisorie .....   | 9  |
| 1.8 I “Safe Havens” .....  | 10 |
| CAPITOLO II – ESTRADIZIONE ED ERGASTOLO .....  | 11 |
| 2.1 Ergastolo e Corte di Strasburgo.....   | 11 |
| 2.2 Estradizione ed ergastolo: caso Babar Hamad e altri c. Regno unito.....                            | 13 |
| 2.3 Estradizione ed ergastolo: caso Harkins e Edwards c. Regno Unito.....                              | 15 |
| 2.4 Estradizione ed ergastolo: caso Trabelsi c. Belgio .....   | 21 |
| CAPITOLO III – CASO HARKINS C. REGNO UNITO (NO.2), 71537/14.....                                       | 26 |
| 3.1 Introduzione al Caso Harkins no.2 .....  | 26 |
| 3.2 Le argomentazioni del Governo .....  | 28 |
| 3.3 Le argomentazioni della parte ricorrente.....  | 30 |
| 1) I fatti del reato e la natura della condanna che il ricorrente dovrà<br>affrontare in Florida. .... | 32 |
| 2) Analisi delle decisioni della High Court inglese (2014). ....                                       | 32 |
| 3) Osservazioni in merito al Diritto della “Convenzione Europea dei Diritti<br>dell’Uomo”. ....        | 33 |
| 3.4 Domande poste dai Giudici .....  | 34 |
| 3.5 Le risposte del Governo.....   | 35 |
| 3.6 Risposte della parte ricorrente .....  | 36 |
| 3.7 Osservazioni Conclusive .....  | 37 |
| BIBLIOGRAFIA .....   | 40 |
| SITOGRAFIA.....  | 41 |
| FONTI GIURIDICHE INTERNAZIONALI.....   | 42 |
| ULTERIORE DOCUMENTAZIONE.....  | 43 |

# **CAPITOLO I - INTRODUZIONE ALLA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO NELL'AMBITO DELL'ESTRADIZIONE**

## ***1.1 Definizione di estradizione***

Si definisce “estradizione” un istituto in virtù del quale la persona, imputata o condannata per un reato, viene trasferita dal Paese nel quale si trova ad un altro Paese, di norma senza il suo consenso, cioè coattivamente, per affrontare un processo penale o per essere sottoposta ad una pena già comminata, in relazioni ad accuse o a condanne tendenzialmente gravi<sup>1</sup>.

L'estradizione è quindi una cooperazione giudiziaria tra due Stati, cooperazione che non è mai stata semplice e senza problematiche. Per molto tempo, infatti, la non cooperazione tra stati nell'ambito dell'estradizione è stato un diffuso strumento per contrastare la triste ipotesi in cui lo stato, richiedente l'estradizione, potesse punire il condannato in un modo considerato non accettabile dalla giurisprudenza dello Stato richiesto<sup>2</sup>. Se da una parte si è sviluppata la possibilità di non cooperazione tra Stati in materia di estradizione, dall'altra, in un mondo così globalizzato, è cresciuto sempre più un atteggiamento di non interferenza tra Stati dimostrando poca attenzione alle pene inflitte ai soggetti estradati<sup>3</sup>.

## ***1.2 La Convenzione Europea di Estradizione***

Nel contesto europeo, il 13 dicembre 1957, a Parigi, si è conclusa la “Convenzione europea di estradizione”. Prima di questa data il diritto internazionale non imponeva alcun obbligo agli Stati di negare l'estradizione o il trasferimento di un soggetto per il rischio che, nel Paese richiedente, ci fosse

---

<sup>1</sup> Monica Lugato, *Trattati di estradizione e norme internazionali sui diritti umani*, Torino, 2006, pag. 1

<sup>2</sup> Dirk Van Zyl Smit, *La pena dell'ergastolo in un mondo globalizzato*, in *Criminalia* 2014, pp. 59-60. (<http://www.edizioniets.com/criminalia/2014/pdf/01-3-Smit.pdf>)

<sup>3</sup> Dirk Van Zyl Smit, *La pena dell'ergastolo in un mondo globalizzato*, in *Criminalia* 2014, pp. 59-60. (<http://www.edizioniets.com/criminalia/2014/pdf/01-3-Smit.pdf>)

una forte probabilità di applicazione della pena di morte o pene affini che violassero la dignità umana. Con la “Convenzione europea di estradizione” i governi firmatari (Paesi Membri del Consiglio d’Europa), considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è di attuare un’unione più stretta fra i suoi membri, hanno l’obbiettivo di creare una serie di regole uniformi in materia di estradizione per rafforzare quest’unione. Particolarmente importante è il contenuto dell’art. 11 della Convenzione sopracitata nel quale, riguardo alla pena capitale, si afferma che: *“se il fatto, per il quale l’extradizione è domandata, è punito con la pena capitale nella legge della Parte richiedente e se, per esso, tale pena non è prevista nella legislazione della Parte richiesta o non vi è generalmente eseguita, l’extradizione potrà essere consentita solo alla condizione che la Parte richiedente dia garanzie, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che la pena capitale non sarà eseguita.”*

Questo articolo risulta essere una prima parziale forma di “tutela” del soggetto sottoposto ad estradizione e potenzialmente punito con la pena di morte, ma la Convenzione Europea di Estradizione non contiene una disposizione generale che può escludere dall’extradizione il soggetto richiesto se vi sono altre forme di violazioni dei diritti umani<sup>4</sup>.

### ***1.3 La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo***

La vera e propria svolta per la tutela dei diritti umani dell’extradato è avvenuta grazie alla “Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” la quale stabilisce diritti civili e politici e sulle cui violazioni si pronuncia la “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”, istituita nel 1959 e con sede a Strasburgo. Ogni persona gode dei diritti sanciti dalla CEDU se è soggetta alla giurisdizione di

---

<sup>4</sup> Johannes Silvis (giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), *Extradition and Human Rights Diplomatic assurances and Human Rights in the Extradition Context*, Strasburgo, 2014, pag. 1. (<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048bdaf>)

uno Stato membro, come afferma l'art. 1 della Carta<sup>5</sup>. Questo non significa, però, che si ha solamente un'applicazione territoriale degli articoli della CEDU, ma la Corte di Strasburgo conferma la forte attenzione ai casi di estradizione attraverso numero casi affrontati dalla Corte e che successivamente saranno analizzati nella seguente tesi. Risulta quindi esserci anche un'applicazione extraterritoriale dell'art. 3<sup>6</sup>, poiché è diventato ormai principio intrinseco nella giurisprudenza della Corte verificare che in caso di estradizione, espulsione o allontanamento di un soggetto dal territorio di uno Stato firmatario, vige un obbligo positivo per tale Stato di assicurarsi che il soggetto allontanato non rischi di subire un trattamento contrario al suddetto articolo<sup>7</sup>.

### ***1.4 Caso Soering c. Regno Unito***

“Leading case” per l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 3 è stato il caso “Soering c. Regno Unito”, la cui sentenza è stata emessa il 7 luglio 1989<sup>8</sup>. Attraverso questa sentenza, la corte di Strasburgo conferma che allontanare un individuo da uno Stato procedendo all'extradizione di quest'ultimo verso un altro Stato, dove è ipotizzabile che sia sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, significa commettere una violazione dell'art. 3 da parte del Paese che ha concesso l'extradizione.

Jens Soering era un cittadino tedesco che nello Stato della Virginia, negli Stati Uniti, aveva ucciso i genitori di Elizabeth Haysom, sua complice e fidanzata. Entrambi sono poi fuggiti nel Regno Unito dove nell'aprile del 1986 sono stati arrestati per truffa. Soering confessa di aver commesso il duplice omicidio e gli Stati Uniti inoltrano la richiesta di estradizione sia nei confronti di Soering che di Haysom. La pena a cui entrambi rischiano di essere sottoposti è la pena

---

<sup>5</sup> Art. 1 della CEDU: **Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo** - Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione

<sup>6</sup> Proibizione della tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

<sup>7</sup> <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/carcere/gori/cap2.htm>

<sup>8</sup> Corte EDU, grande camera, sent. 7 luglio 1989, ric. n. 14038/88, Soering c. Regno Unito. (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619>)

capitale. La signora Elyzabeth Hayson viene estradata senza ritardi, in quanto cittadina canadese, mentre Soering, dopo che nel Regno Unito si erano ritenute soddisfacenti le garanzie per la non esecuzione della pena di morte, inoltra un ricorso alla Corte di Strasburgo per fermare l'extradizione.<sup>9</sup>

La Corte, nel paragrafo 86 della sentenza, citando l'art. 1 della CEDU, fissa un limite territoriale all'applicazione della Convenzione, ma afferma anche che non è possibile non considerare l'art. 3 nel processo di valutazione di questo caso. Testualmente: *“Indeed, as the United Kingdom Government stressed, the beneficial purpose of extradition in preventing fugitive offenders from evading justice cannot be ignored in determining the scope of application of the Convention and of Article 3 (art. 3) in particular”*. Non è quindi possibile, scrive la Corte, esentare gli Stati contraenti dalle responsabilità, in riferimento all'art. 3 in particolare, per le conseguenze provocate da un'extradizione al di fuori della loro giurisdizione. Con il caso “Soering c. Regno Unito” quindi la Corte di Strasburgo, sostenendo che la decisione di attuazione dell'extradizione da parte del Segretario di Stato del Regno Unito comportava una violazione dell'art. 3<sup>10</sup>, attribuiva per la prima volta la responsabilità allo Stato Contraente di aver estradato un soggetto verso uno Stato non contraente facendogli subire potenzialmente il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti<sup>11</sup>. Trattamenti inumani e degradanti che nella sentenza “Soering” non riguardavano specificamente la pena di morte in sé, ma si riferivano alle estenuanti sofferenze di rimanere per anni nel cosiddetto “corridoio della morte”<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Corte EDU, grande camera, sent. 7 luglio 1989, ric. n. 14038/88, Soering c. Regno Unito. (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619>)

<sup>10</sup> Corte EDU, grande camera, sent. 7 luglio 1989, ric. n. 14038/88, Soering c. Regno Unito – conclusioni della Corte dopo il par. 128. (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619>)

<sup>11</sup> Corte EDU, grande camera, sent. 7 luglio 1989, ric. n. 14038/88, Soering c. Regno Unito – parr. 88 e 91. (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619>)

<sup>12</sup> Corte EDU, grande camera, sent. 7 luglio 1989, ric. n. 14038/88, Soering c. Regno Unito – parr. 93-99. (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619>)

A partire da questa sentenza da parte della “*Corte Europea dei Diritti dell’Uomo*” si afferma in Europa e diventa poi un obbligo giuridico la non attuazione delle richieste di estradizione nel momento in cui si ritiene che la persona richiesta possa subire pene o trattamenti inumani o degradanti nello stato richiedente.<sup>13</sup>

### ***1.5 L’extradizione e i Diritti Umani***

I reciproci rapporti tra diritti umani ed estradizione sono palesemente fonte di conflitto tra le funzioni da una parte di protezione e dell’altra di cooperazione nelle forme di assistenza giudiziaria internazionale<sup>14</sup>.

Nei diritti dell’uomo vi è un gruppo che contiene dei diritti considerati inviolabili, universalmente garantiti e inderogabili quindi anche nel contesto di estradizione. A partire dal già citato caso “Soering c. Regno unito” e con tutti i successivi casi nell’ambito dell’extradizione, la Corte di Strasburgo ha elaborato uno “*standard*”, una soglia abbastanza alta, al di sotto della quale non è possibile concedere l’extradizione, generalmente riconosciuto dagli stati<sup>15</sup>. Citando le parole di Johannes Silvis, giudice olandese presso la Corte di Strasburgo (2012-2016): “*gli Stati, nel prendere decisioni riguardo l’extradizione o il trasferimento di sospettati, non possono far finta di non vedere le possibili violazioni di una serie di diritti, tra cui, tra gli altri, il diritto inderogabile a non subire torture trattamenti crudeli, inumani e degradanti e il diritto ad un giusto processo, nonché il principio della certezza del diritto e*

---

<sup>13</sup> Dirk Van Zyl Smit, *La pena dell’ergastolo in un mondo globalizzato*, in *Criminalia* 2014, pag. 60. (<http://www.edizioniets.com/criminalia/2014/pdf/01-3-Smit.pdf>)

<sup>14</sup> Michael Plachta (Università di Danzica, Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di Procedura Penale), *Contemporary Problems of Extradition: Human Rights Grounds for Refusal and the Principle “Aut Dedere Aut Punire”*, pag 64. ([http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS\\_No57/No57\\_11VE\\_Plachta1.pdf](http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No57/No57_11VE_Plachta1.pdf))

<sup>15</sup> Michael Plachta (Università di Danzica, Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di Procedura Penale), *Contemporary Problems of Extradition: Human Rights Grounds for Refusal and the Principle “Aut Dedere Aut Punire”*, pag 65. ([http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS\\_No57/No57\\_11VE\\_Plachta1.pdf](http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No57/No57_11VE_Plachta1.pdf))

*la libertà dalla discriminazione al fine di garantire i loro obblighi e doveri ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani”<sup>16</sup>.*

Numerosi sono gli articoli della Convenzione che applicati all’extradizione possono limitarla:<sup>17</sup>

\_ **art. 2** che riguarda il diritto alla vita, se la privazione della vita è considerata essere un rischio concreto;

\_ **art. 3** che proibisce la tortura, se sono presenti motivazioni concrete per pensare che il soggetto, se estradato, subisca il rischio reale di essere sottoposto a torture o trattamenti crudeli inumani o degradanti;

\_ **art.5** che esplica il diritto alla libertà e alla sicurezza, se l’extradato rischia di subire una reale violazione del suo diritto alla libertà;

\_ **art 6**, nel cui articolo vi è la formulazione al diritto di avere un equo processo, se è presente il rischio che nel paese richiedente il soggetto non possa ottenere un equo processo.

## ***1.6 Il principio di non refoulement***

Il divieto di respingimento, o “principio di non refoulement” è sancito dalla convenzione di Ginevra all’ art. 33 e prevede che: *“Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”*. Il divieto di refoulement è indirizzato, quindi, ad una categoria precisa di soggetti che prende il nome di *“rifugiato”* ovvero colui *“che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza,*

---

<sup>16</sup> Johannes Silvis (giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), *Extradition and Human Rights Diplomatic assurances and Human Rights in the Extradition Context*, Strasburgo, 2014, pag. 1. (<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000168048bdaf>)

<sup>17</sup> Johannes Silvis (giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), *Extradition and Human Rights Diplomatic assurances and Human Rights in the Extradition Context*, Strasburgo, 2014, pag. 1. (<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000168048bdaf>)

religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”<sup>18</sup>. Il principio di “non – refoulement” è stato però accolto e riconosciuto da altri strumenti internazionali, tra cui la “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”. La CEDU, come abbiamo già visto, cerca di tutelare i soggetti che sono sottoposti a misure di allontanamento. A partire dal già noto caso “Soering c. Regno Unito” due giuristi francesi, Gérard Cohen-Jonathan e Frédéric Sudre, hanno coniato il termine “protezione estensiva”, indiretta “*par ricochet*” per indicare il meccanismo di salvaguardia e tutela nei soggetti in pericolo di estradizione o espulsione o respingimento a carico della CEDU<sup>19</sup>. Tali forme di protezione applicate dalla Corte di Strasburgo estendono materialmente il campo di applicazione della “Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” ed estendono anche territorialmente le garanzie della Convenzione per tutelare i diritti previsti anche al di fuori degli Stati contraenti.<sup>20</sup>

All’interno della giurisprudenza della Corte di Strasburgo il divieto di refoulement è stato applicato numerose volte in merito a violazioni del già citato art. 3, vettore fondamentale per questo meccanismo di estensione della protezione del soggetto al di fuori degli stati contraenti<sup>21</sup>, insieme agli artt. 1 - obblighi generali, 2 - diritto alla vita, 5 - diritto alla libertà e alla sicurezza, 8 - diritto al rispetto della vita privata e familiare, 13 - diritto ad un ricorso effettivo<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup> Articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati

<sup>19</sup> François Julien-Laferrière, *La politique européenne d’immigration et d’asile: bilan critique cinq ans après le traité d’Amsterdam*, Bruxelles, 2005, pag. 141

<sup>20</sup> François Julien-Laferrière, *La politique européenne d’immigration et d’asile: bilan critique cinq ans après le traité d’Amsterdam*, Bruxelles, 2005, pag. 141

<sup>21</sup> Sudre F., Marguenaud J. P., Andriantsimbazovina J., Gouttenoire A., Levinet M., *Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme*, Paris, 2003, p. 155

<sup>22</sup> Federico Lenzerini, *Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale*, Milano, 2009, pp. 372-373

Il “principio di non refoulement” è diventato quindi parte fondamentale e integrante del diritto internazionale consuetudinario applicabile ad ogni forma di trasferimento forzato tra cui espulsione, deportazione, trasferimento informale e non ammissione alla frontiera ed ovviamente all’extradizione.<sup>23</sup>

### ***1.7 L’extradizione e le misure provvisorie***

Gli articoli della “*Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo*” hanno, come abbiamo visto, un ruolo fondamentale per le sentenze di estradizione e per escludere la violazione di questi articoli, sono indispensabili le cosiddette “*misure provvisorie*”<sup>24</sup> stabilite dal regolamento della “*Corte Europea dei Diritti dell’Uomo*” nell’art. 39.

Le misure provvisorie sono delle misure urgenti che la Corte adotta in casi eccezionali per impedire il verificarsi di un’extradizione prima che la Corte stessa abbia stabilito che la richiesta di estradizione non causi violazioni gravi e irreparabili dei diritti umani del soggetto interessato, contrarie alla CEDU. La procedura della Corte è quella di concedere misure provvisorie come garanzia a colui o coloro che si appellano alla Corte stessa per non essere estradati. Hanno una durata pari al periodo di valutazione del ricorso del richiedente che si appella alla Corte tramite una richiesta formale scritta. Una volta che la Corte decide di applicare l’art. 39 il richiedente e i governi degli Stati coinvolti vengono informati. Se invece la Corte decide di non applicare le misure provvisorie non è più possibile appellarsi alla Corte una seconda volta<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> <http://unipd-centrodirittiumani.it>

<sup>24</sup> *Regolamento della Corte Europea Dei Diritti Dell’uomo*, (Strasburgo: Cancelleria della Corte, 01/05/13) - art 39

<sup>25</sup> Factsheet - interim measures (CEDU Press Unit, september 2016)  
([http://www.echr.coe.int/Documents/FS\\_Interim\\_measures\\_ENG.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Interim_measures_ENG.pdf))

### ***1.8 I “Safe Havens”***

La Corte di Strasburgo, a partire dal leading case “Soering c. Regno Unito” e poi con tutti i successivi casi di estradizione, si trova a dover contemporaneamente tutelare gli interessi degli Stati che vogliono consegnare la persona richiesta alla giurisdizione di competenza e gli interessi della persona che si appella alla Corte per la tutela dei propri diritti fondamentali. Sono sempre maggiori queste situazioni poiché si vive in mondo sempre più globalizzato nel quale di conseguenza avvengono crimini di natura internazionale. La presenza dei cosiddetti “Safe Havens”, Stati che diventano dei rifugi sicuri per criminali poiché non sono previsti accordi di estradizione, sono una vera ombra nel diritto internazionale. Nel paragrafo 89 della sentenza “Soering c. Regno Unito” infatti i giudici della Corte scrivono che questi Stati che ospitano criminali, non avendo sottoscritto accordi di estradizione, non solo sono un pericolo per sé stessi, ma sono una minaccia al concetto di estradizione in sé<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup>Corte EDU, grande camera, sent. 7 luglio 1989, ric. n. 14038/88, Soering c. Regno Unito – par. 89 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619>)

# CAPITOLO II – ESTRADIZIONE ED ERGASTOLO

## *2.1 Ergastolo e Corte di Strasburgo*

A partire dal caso “Soering c. Regno Unito” la corte di Strasburgo ha evidenziato la sua irremovibile posizione sia contro la pena di morte in sé, sia contro l’applicazione della pena capitale nei casi di estradizione. Un percorso differente, invece, avviene riguardo la valutazione dei casi di estradizione che prevedono, nel paese richiedente, l’applicazione della pena dell’ergastolo senza in pratica alcuna possibilità di liberazione anticipata. Sono numerose e spesso discordanti le sentenze in materia di ergastolo ed estradizione attraverso le quali la “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” si è espressa.

Prima di focalizzarsi su come la Corte, nel corso del tempo, ha ritenuto compatibile o incompatibile la pena dell’ergastolo nell’ambito dell’extradizione, è necessario capire come la giurisprudenza della Corte si è approcciata nell’analizzare la pena dell’ergastolo in relazione alla compatibilità con l’art. 3 della CEDU.

La sentenza Kafkaris c. Cipro<sup>27</sup> è considerata il “leading case” in materia d’ergastolo. Nel 2008, infatti, la Grande Camera ha avuto la possibilità di giudicare la compatibilità dell’ergastolo obbligatorio senza possibilità di liberazione condizionale. Ergastolo obbligatorio significa che questa pena viene applicato automaticamente, senza possibilità per il giudice di valutare eventuali circostanze attenuanti ai fini della determinazione della pena<sup>28</sup>. Il ricorrente, ovvero il Signor Kafkaris, giudicato colpevole di tre omicidi, venne condannato

---

<sup>27</sup> Corte EDU, Grand Chamber, sent. 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro, ric. n. 21906/04 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85019>)

<sup>28</sup> Daniela Ranalli (Giurista presso la Corte europea dei diritti dell’uomo), *L’ergastolo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo - tra astratto “diritto alla speranza” e concreto accesso alla liberazione condizionale*, rassegna penitenziaria e criminologia – n. 1-2015, pag. 292 (<http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/906145.pdf>)

all'ergastolo obbligatorio nel 1989. In quel periodo vi era una discordanza tra il codice penale e il codice penitenziario allora vigenti nello Stato di Cipro. Secondo il Codice Penale, infatti, con il termine "ergastolo" si andava ad applicare una pena realmente perpetua, "*sine die*". A differenza del codice penale, nel regolamento penitenziario la pena dell'ergastolo equivaleva ad una pena di durata ventennale nel caso di buona condotta del condannato. Il regolamento penitenziario fu però abrogato nel 1996 e Kafkaris non venne più scarcerato.<sup>29</sup>

Il condannato ha fatto quindi ricorso alla corte di Strasburgo sostenendo che la sua tipologia di condanna fosse pari ad un termine irriducibile di reclusione e che la sua continua detenzione, oltre la data fissata per il suo rilascio da parte delle autorità carcerarie, fosse illegale. Inoltre lamentava di vivere continuamente in uno stato di infinita angoscia e incertezza per il futuro. Si trattava quindi di riconoscere o meno se la pena applicata a Kafkaris fosse una pena assolutamente perpetua. Avere una pena perpetua significa per il condannato non avere alcuna possibilità di poter godere di una liberazione anticipata trascorso un determinato periodo in carcere.

La Grande Camera ha riconosciuto che la pena perpetua dell'ergastolo non è incompatibile con l'art. 3 della convenzione a meno che sia "de jure" e "de facto" irriducibile<sup>30</sup>.

Nel paragrafo 102 della sentenza n° 21906/04 (Caso di Kafkaris c. Cyprus) la Corte afferma che il Presidente della Repubblica, attraverso il potere di grazia, ha la possibilità di concedere la riduzione della pena e in passato ne fece uso. Infatti la Corte, con 10 voti contro 7, ritenne che il potere di grazia del Presidente (art 54 Costituzione Cipriota) fosse sufficiente per dare una speranza di liberazione anticipata al condannato non violando l'art 3 della CEDU.

---

<sup>29</sup> Daniela Ranalli (Giurista presso la Corte europea dei diritti dell'uomo), *L'ergastolo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - tra astratto "diritto alla speranza" e concreto accesso alla liberazione condizionale*, pag. 292 (<http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/906145.pdf>)

<sup>30</sup> Corte EDU, Grand Chamber, sent. 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro, ric. n. 21906/04 – par. 97 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85019>)

A partire da questa sentenza la Corte di Strasburgo ha perciò iniziato ad affermare che le condanne all'ergastolo senza liberazione anticipata “de jure” e “de facto” violavano l'art. 3 della CEDU poiché consistevano in trattamenti inumani e degradanti<sup>31</sup>.

## ***2.2 Estradizione ed ergastolo: caso Babar Hamad e altri c. Regno unito***

Numerosi sono i ricorsi affrontati dalla Corte di Strasburgo riguardanti il rapporto tra ergastolo ed estradizione soprattutto verso gli Stati Uniti dove è tuttora molto in uso la pena dell'ergastolo senza liberazione anticipata: *life without the possibility of parole*.

Il Regno Unito è stato spesso coinvolto nello svolgimento di questi ricorsi con gli Stati Uniti in più episodi di richiesta di estradizione.

Un esempio rilevante è il caso “Babar Hamad e altri c. Regno Unito<sup>32</sup>” con sentenza della Corte di Strasburgo nel 2012.

Tra il 2004 e il 2006 tre cittadini britannici (Babar Ahmad, Haroon Rashid Aswat, Seyla Talha Ahsan), uno egiziano (Mustafa Kamal Mustafa) vennero arrestati nel Regno Unito e incriminati con l'accusa di terrorismo internazionale negli Stati Uniti.

I ricorrenti sostenevano che la loro estradizione rappresentava una violazione dell'art. 3 della CEDU da parte del Regno Unito, poiché sarebbero stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Trattamenti inumani e degradanti sia per quanto concerne la tipologia di detenzione di questi ultimi nel carcere di massima sicurezza (ADX) di Florence (Colorado), sia in relazione alla tipologia di pena, l'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata (LWOP).

---

<sup>31</sup> Dirk Van Zyl Smit, *La pena dell'ergastolo in un mondo globalizzato*, in *Criminalia* 2014, pag. 69. (<http://www.edizioniets.com/criminalia/2014/pdf/01-3-Smit.pdf>)

<sup>32</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 10 aprile 2012, Babar Ahmad e altri v. UK, ric. nn. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09. (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110267>)

Nel paragrafo 177 del caso “*Babar Ahmad e altri contro il Regno Unito*”<sup>33</sup> la Corte osserva che: “*treatment which might violate Article 3 because of an act or omission of a Contracting State might not attain the minimum level of severity which is required for there to be a violation of Article 3 in an expulsion or extradition case*” (trad. - “*un trattamento che potrebbe violare l’art. 3 a causa di un atto o di un’omissione di uno Stato contraente potrebbe non raggiungere il livello minimo di gravità che è necessario sussista perché vi sia una violazione dell’art. 3 in un caso di espulsione o di estradizione*”).

La corte, perciò, distingue due criteri differenti per valutare la presenza di una violazione dell’art. 3 a seconda che questa avvenga in un Paese contraente oppure no. Trattamenti inumani e degradanti considerati tali se commessi all’interno di un Paese contraente non lo sono necessariamente se commessi da uno Stato non contraente, richiedente l’extradizione. Sempre nello stesso paragrafo, infatti i giudici di Strasburgo scrivono che, ad esempio, la negligenza di uno stato contraente nella fornitura di cure mediche all’interno della sua giurisdizione è causa della violazione dell’art. 3 mentre in uno stato non contraente le stesse azioni non sono considerate e giudicate contrarie alla Convenzione<sup>34</sup>.

La Corte sostiene quindi che nel caso in argomento non sussiste alcuna violazione dell’art. 3. Non vi è violazione, sia per quanto riguarda la carcerazione, sia per quanto riguarda il “*life imprisonment without parole*” poiché non si è sicuri che questa pena venga inflitta e anche se venisse applicata non sarebbe così sproporzionata rispetto ai reati compiuti<sup>35</sup>.

Con questo caso la Corte ha quindi evidenziato il fatto che la “*Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo*” non è uno strumento finalizzato ad imporre le

---

<sup>33</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 10 aprile 2012, Babar Ahmad e altri v. UK, ric. nn. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09.

(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110267>)

<sup>34</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 10 aprile 2012, Babar Ahmad e altri v. UK, ric. nn. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09 – par. 177

(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110267>)

<sup>35</sup> Factsheet – Extradition and life imprisonment (gennaio 2017) - pag. 3

([http://www.echr.coe.int/Documents/FS\\_Extradition\\_life\\_sentence\\_ENG.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Extradition_life_sentence_ENG.pdf))

proprie regole a Stati non membri. Nel caso preso in esame, una possibile condanna di “*life imprisonment without parole*” nei confronti di *Babar Ahmad e altri* inflitta negli Stati Uniti non integrava una violazione dell’art. 3.

Questo giudizio è stato molto criticato in dottrina poiché si sostiene ampiamente che tortura e trattamenti inumani e degradanti dovrebbero essere considerati in egual misura in ogni Stato, applicando così uno standard definitivo che tutela allo stesso modo i diritti umani sia all’interno del contesto europeo che al di fuori di esso.<sup>36</sup>

### ***2.3 Estradizione ed ergastolo: caso Harkins e Edwards c. Regno Unito***

Sempre nello stesso anno, più precisamente il 17 gennaio 2012, la Quarta sezione della Corte di Strasburgo ha emesso la sentenza per il caso “*Harkins e Edwards c. Regno Unito*”<sup>37</sup> pronunciandosi e analizzando ulteriormente la compatibilità tra l’art. 3 della CEDU e l’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata in caso d’extradizione.

Anche in questa sentenza si vedono sempre coinvolti gli stessi due stati: Regno Unito e Stati Uniti. Phillip Harkins, nato nel 1978 e Joshua Daniel Edwards, nato nel 1987, sono due cittadini di nazionalità rispettivamente inglese e statunitense. Il signor Harkins uccise con un colpo d’arma da fuoco Joshua Hayes durante una rapina avvenuta il 10 agosto 1999 nella città di Jacksonville, in Florida. Il 3 febbraio del 2000 è stato arrestato con due capi di accusa: omicidio di primo grado e tentata rapina mano armata. Quattro giorni dopo la Procura ha espresso l’intenzione di chiedere la pena di morte per l’omicidio di primo grado, tuttavia tale volontà è stata successivamente ritirata. L’accusa si basava sulla testimonianza di un co-imputato, il signor Terry Glover. I due

---

<sup>36</sup>Dirk Van Zyl Smit, *La pena dell’ergastolo in un mondo globalizzato*, in *Criminalia* 2014, pp. 70-71. (<http://www.edizioniets.com/criminalia/2014/pdf/01-3-Smit.pdf>)

<sup>37</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, *Harkins and Edwards v. UK*, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>)

complici, Harkins e Glover, avevano organizzato un incontro con il signor Hayes per vendergli un quantitativo di droga. Nel momento in cui si incontrarono e il signor Hayes ha rifiutò di pagare, il signor Harkins lo uccise con un colpo di fucile.

Il ricorrente, Harkins, sostenne la propria innocenza dichiarando che non era presente durante l'uccisione e la rapina del signor Hayes poiché aveva prestato la macchina al signor Randle, che la utilizzò per partecipare alla rapina e all'omicidio. Dopo essere stato rinviato a giudizio, il ricorrente venne rilasciato su cauzione con l'obbligo di comparire davanti al giudice il 12 luglio 2002, lo stesso non si presentò all'udienza prevista.

Il secondo ricorrente Joshua Daniel Edwards si trovava assieme ad altri amici (i signori Rodríguez, Perry e Broadhead) presso l'appartamento di un amico, il 23 luglio 2006. Ad un certo punto Edwards iniziò a discutere con i suoi 3 amici poiché schernito a causa della sua piccola statura e i suoi lineamenti. Quest'ultimo dopo essere uscito dall'appartamento rientrò con altri tre uomini, di cui uno dei tre trattenne il signor Broadhead in cucina mentre il ricorrente Edwards uccise Rodríguez e ferì Perry.

Sia Harkins ed Edwards vennero poi arrestati nel Regno Unito a cui poi gli Stati Uniti chiesero l'estradizione. Il primo ricorrente venne arrestato il 25 gennaio 2003 a seguito di un incidente d'auto nel quale perse la vita una persona, mentre il secondo ricorrente venne arrestato sempre nel Regno Unito attraverso un mandato provvisorio d'arresto emesso ai sensi della sez. 73 dell'"*Extradition Act 2003*".

In entrambi i casi gli Stati Uniti hanno garantito di non applicare la pena di morte ai ricorrenti.

Nel 2007 entrambi i detenuti si appellano alla Corte di Strasburgo per fare ricorso contro la decisione del governo inglese di estradarli negli Stati Uniti dove essi sarebbero stati probabilmente sottoposti, in violazione dell'art. 3 della CEDU, alla pena dell'ergastolo a vita (*life imprisonment without parole*).

L'unica possibilità di liberazione anticipata era infatti costituita dal potere di grazia in mano al Governatore dello Stato o al Presidente degli Stati Uniti.

Al fine di esprimersi in relazione al caso in esame i giudici di Strasburgo a partire dal paragrafo 119 della sentenza<sup>38</sup> analizzano la sentenza “*Wellington*” affrontata dalla *House of Lords* (nel 2008)<sup>39</sup>. Nello stesso paragrafo vengono illustrate le idee espresse dalla House of Lords. I supremi giudici britannici si erano confrontati per valutare se la concessione dell'esecuzione di un'extradizione nello stato richiedente, in questo caso nel Missouri, infliggendo all'estradatao un rischio reale di essere condannato all'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata, potesse essere considerata una violazione dell'art. 3 della CEDU.

Nella sentenza “*Wellington*” i giudici avevano alla fine concesso l'extradizione affermando che il Governatore dello Stato del Missouri potesse concedere una riduzione della pena, escludendo quindi una violazione dell'art. 3. La maggior parte dei giudici avevano affermato inoltre che era necessario distinguere la tortura, considerata una violazione assoluta dell'art. 3 della CEDU, dalle altre forme di trattamenti inumani e degradanti che non sempre e necessariamente sono state considerate contrarie al medesimo articolo dai giudici di Strasburgo.

Per quanto riguarda la distinzione tra la tortura i trattamenti inumani e degradanti, la Corte afferma costantemente che non esiste distinzione e sono assolutamente tutelati dall'art. 3<sup>40</sup>.

Per quanto riguarda l'individuazione del livello minimo di gravità di un trattamento inumano e degradante, la Corte, come nel caso “*Wellington*” e sulla base del paragrafo 177 del caso “*Babar Ahmad e altri contro il Regno Unito*”<sup>41</sup>,

---

<sup>38</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>)

<sup>39</sup> R (on the application of Wellington) v. Secretary of State for the Home Department. (<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2007/1109.html>)

<sup>40</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 – par. 128

(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>)

<sup>41</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 10 aprile 2012, Babar Ahmad e altri v. UK, ric. nn. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09.

(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110267>)

sancisce che “*un trattamento che potrebbe violare l’art. 3 a causa di un atto o di un’omissione di uno Stato contraente potrebbe non raggiungere il livello minimo di gravità che è necessario sussista perché vi sia una violazione dell’art. 3 in un caso di espulsione o di estradizione*”<sup>42</sup>

La Corte inoltre tende ad evidenziare il suo atteggiamento sempre cauto nelle situazioni in cui è necessario giudicare casi di violazione dell’art. 3 in casi di estradizione soprattutto verso paesi democratici e rispettosi dei diritti umani come gli Stati Uniti.<sup>43</sup> Sembra quasi scontato il responso della Corte riguardo all’appello dei due ricorrenti Harkins e Edwards sia sulla base dell’atteggiamento diplomatico che la Corte ha manifestato nei confronti degli Stati Uniti, sia sulla base di ciò che scrive la Corte nel paragrafo 134, ossia che sono davvero eccezionali i casi in cui il ricorrente è in grado di dimostrare una reale violazione dell’art. 3 in uno Stato non contraente.

Ripercorriamo ora le motivazioni esposte dai giudici di Strasburgo grazie ai quali non viene negata l’extradizione del primo ricorrente, il signor Harkins. Quest’ultimo, nel momento in cui venisse estradato dovrebbe scontare la pena dell’ergastolo a vita senza libertà condizionale. La Corte non ritiene che tale sentenza risulterebbe manifestamente sproporzionata rispetto al caso analizzato. Si tratta infatti non di un minore, per il quale l’art 37 (a) della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (*Convention on the Rights of the Child - CRC*) avrebbe vietato l’ergastolo senza condizionale, ma di un ventiduenne senza rilevanti fattori mitiganti che potessero abbassare il livello di colpa da parte sua. Nonostante il ricorrente abbia fornito una relazione psichiatrica che attesta la presenza di problemi di salute a livello mentale, la Corte non ha ritenuto ciò essere un dato rilevante. La Corte riconosce che l’ergastolo senza libertà condizionale per un determinato reato, il concorso in

---

<sup>42</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 – par. 129

(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>)

<sup>43</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 – par. 131

(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>)

omicidio, sarebbe stato fortemente improbabile nel Regno Unito. Tuttavia, come ha osservato il Lord Giudice Gross, l'omicidio è avvenuto durante una rapina, fattore decisamente aggravante. Nonostante quindi non ci sia la premeditazione la Corte non trova eccessivamente sproporzionata la pena a cui il signor Harkins deve sottostare e inoltre non considera rilevante la dichiarazione del signor Harkins in cui affermava di non essere presente sulla scena dell'omicidio confermando che non vi è alcuna base probatoria per cui avrebbe prestato la macchina ad uno degli uomini che avevano partecipato alla rapina del signor Hayes: l'accusa ha sempre confermato che è stato il ricorrente ad aver sparato a quest'ultimo.<sup>44</sup>

Soffermandosi sulla compatibilità con l'art. 3 con la pena prevista i giudici della Corte affermano che possono sorgere problemi solo nel caso in cui si dimostri che la carcerazione prolungata non soddisfi più alcuno scopo legittimo e nel caso in cui la pena sia irriducibile *de facto e de jure*. Nei confronti di Harkins la Corte ha affermato che anche nel caso di un ergastolo a vita, non è confermato che la pena possa diventare un giorno fine a sé stessa e se dovesse accadere è ancora più improbabile che il governatore della Florida non conceda la grazia attraverso la quale è possibile una liberazione anticipata.

In conclusione la Corte non ritiene che Harkins abbia dimostrato di correre il rischio di trattamenti inumani e degradanti, causati dalla condanna negli Stati Uniti a seguito dell'extradizione, così importanti da raggiungere il livello minimo di violazione dell'art. 3<sup>45</sup>.

Per quanto riguarda il secondo ricorrente, il signor Edwards, la corte sostiene che la pena dell'ergastolo senza condizionale non è assolutamente smisurata poiché verrà applicata solo dopo che il giudice avrà fatto tutte le verifiche del

---

<sup>44</sup>Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 – par.139

(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>)

<sup>45</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 – Par.140

(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>)

caso analizzando le aggravanti e le attenuanti tenendo conto che si tratta di un omicidio premeditato in cui anche un altro individuo è stato ferito alla testa<sup>46</sup>. Manifestando le stesse teorie utilizzate per Harkins, la Corte afferma che non vi è alcuna dimostrazione che la pena possa diventare un giorno inutile, senza alcuno scopo e nel caso lo diventasse, senza dubbio, il Governatore del Maryland si avallerebbe del potere della grazia. I ricorsi sono quindi entrambi respinti.

La corte ricorda che, ai sensi dell'art. 44 della Convenzione, la sentenza del ricorso effettuato da Harkins e Edwards non diventerà definitiva fino a che le parti non dichiarano di non volere fare richiesta che il caso venga rinviato alla Grande Camera entro tre mesi dalla data della sentenza oppure nel momento in cui il collegio della Grande Camera respinge qualsiasi richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione<sup>47</sup>. Seguendo le indicazioni della Corte a norma dell'art. 39 contenuto nel regolamento della "*Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*"<sup>48</sup> il Regno Unito deve sottostare al divieto di estradare i ricorrenti fino a che la sentenza non diventa definitiva o fino a quando il collegio della Grande Camera accetta qualsiasi richiesta da parte di una o entrambe le parti di rinviare la causa alla Grande Camera.

---

<sup>46</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 – Par. 141

(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>)

<sup>47</sup> Art 43 - Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (Roma, 4.XI.1950): **Rinvio dinnanzi alla Grande Camera:**

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.

3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

<sup>48</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 – Parr. 147-148

(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>)

## ***2.4 Estradizione ed ergastolo: caso Trabelsi c. Belgio***

Una svolta da parte della Corte di Strasburgo nel binomio estradizione-ergastolo la troviamo nel 2014 grazie alla sentenza “*Trabelsi c. Belgio*”<sup>49</sup>.

A partire da questa sentenza in Europa si cerca di gettare le basi per stabilire delle regole per tutelare i diritti fondamentali dell’uomo ed evitare quindi violazioni dell’art 3 della CEDU nei casi di estradizione di soggetti che rischiano di dover scontare la pena dell’ergastolo effettivo nel paese richiedente<sup>50</sup>.

Il signor Nizar Trabelsi, di nazionalità tunisina, è stato arrestato in Belgio nel settembre del 2001.

Nella sua abitazione sono stati trovati passaporti falsi, armi automatiche e munizioni, formule chimiche per la fabbricazione di esplosivi e una planimetria dettagliata dell’ambasciata degli Stati Uniti con sede a Parigi. Nel settembre del 2003 Trabelsi, a seguito dell’ammissione dei propri reati, è stato condannato a dieci anni di carcere dal tribunale regionale di Bruxelles. L’accusa era quella di aver progettato di fare esplodere la stazione militare belga Kleine – Brogel a scopo terroristico. Il 9 giugno 2004 la Corte di appello di Bruxelles ha confermato la condanna ai 10 anni di carcere per i reati commessi e poco più di un anno dopo il tribunale militare tunisino lo ha condannato in contumacia a dieci anni di carcere per appartenenza ad un’organizzazione terroristica in territorio straniero<sup>51</sup>.

Con una nota diplomatica dell’8 aprile 2008 le autorità statunitensi inviano alle autorità belghe una richiesta di estradizione nei suoi confronti sulla base dell’accordo di estradizione tra Belgio e Stati Uniti sottoscritto il 27 aprile 1987. Le ragioni della richiesta di estradizione sono le seguenti accuse emesse dalla *District Court of District of Columbia (Washington D.C.)*:

---

<sup>49</sup> Corte EDU, ex sez. V, sent. 4 settembre 2014, *Trabelsi v. Belgium*, ric. n. 140/10 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146372>)

<sup>50</sup> Dirk Van Zyl Smit, La pena dell’ergastolo in un mondo globalizzato, in *Criminalia* 2014, Pag. 72. (<http://www.edizioniets.com/criminalia/2014/pdf/01-3-Smit.pdf>)

<sup>51</sup> Corte EDU, ex sez. V, sent. 4 settembre 2014, *Trabelsi v. Belgium*, ric. n. 140/10, Parr. 4-10 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146372>)

\_ Complotto per uccidere cittadini degli Stati Uniti al di fuori degli Stati Uniti, poiché al tempo dell'arresto nella sua abitazione era stata trovata una mappa dell'ambasciata statunitense a Parigi insieme a molti esplosivi;

\_ cospirazione e tentativo di utilizzare armi di distruzione di massa;

\_ apporto di materiali e risorse ad un'organizzazione terroristica straniera.

Sulla base degli estratti in materia penale trasmessi dalle autorità statunitensi la maggior parte di questi capi di accusa prevedono l'ergastolo a vita (*Life Imprisonment*)<sup>52</sup>.

In data 10 giugno 2010 le autorità belghe esprimono un'opinione favorevole all'estradizione di Trabelsi a condizione che gli Stati Uniti rispettino le seguenti garanzie:

\_ la non applicazione della pena di morte;

\_ nonostante si tratti di crimini terroristici la pena dell'ergastolo a vita deve avere la possibilità di essere commutata;

\_ nel caso di una richiesta di un'ulteriore estradizione, come ad esempio da parte della Tunisia, gli Stati Uniti devono prima accordarsi con il Belgio.<sup>53</sup>

Un paio di mesi dopo le autorità statunitensi, attraverso una nota diplomatica garantiscono e accettano le richieste del Belgio e affermano che la possibilità di riduzione della riduzione dell'ergastolo a vita è contemplata nel potere di grazia del Presidente<sup>54</sup>.

Nel 2011 il cittadino tunisino ha fatto ricorso alla Corte di Strasburgo facendo richiesta di applicare una misura provvisoria ai sensi dell'art. 39 della CEDU per sospendere il processo di estradizione. Misura che è stata concessa dalla Corte, ma non rispettata dalle autorità belghe, poiché il 3 ottobre 2013 Trabelsi è stato estradato negli Stati Uniti ed è stato portato nella prigione regionale "Rappahannock" a Stafford, in Virginia<sup>55</sup>. Trabelsi nel suo ricorso alla Corte

---

<sup>52</sup> Corte EDU, ex sez. V, sent. 4 settembre 2014, Trabelsi v. Belgium, ric. n. 140/10, Parr. 13-18 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146372>)

<sup>53</sup> Corte EDU, ex sez. V, sent. 4 settembre 2014, Trabelsi v. Belgium, ric. n. 140/10, par. 26 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146372>)

<sup>54</sup> Corte EDU, ex sez. V, sent. 4 settembre 2014, Trabelsi v. Belgium, ric. n. 140/10, par. 27 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146372>)

<sup>55</sup> Corte EDU, ex sez. V, sent. 4 settembre 2014, Trabelsi v. Belgium, ric. n. 140/10, par. 65

lamenta che la sua estradizione negli Stati Uniti lo espone ad un trattamento incompatibile con l'art. 3 della Convenzione. Sostiene infatti che la pena per i suoi reati, l'ergastolo a vita, risulta essere irriducibile “*de facto*” e quindi nel caso di una sua condanna non avrebbe mai potuto avere la possibilità di essere rilasciato<sup>56</sup>.

Le autorità governative del Belgio sostengono che non ci sia alcun motivo per sospettare che gli Stati Uniti non si attengano alle garanzie pattuite, anche perché a partire dal 1901, anno in cui è stato sottoscritto l'accordo sull'extradizione tra il Belgio e gli Stati Uniti, non vi è mai stata mai alcuna discordanza tra le garanzie date e l'effettivo comportamento degli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'affermazione del ricorrente sul fatto che l'ergastolo a vita non sia riducibile “*de facto*” il Belgio utilizza come esempio il caso in cui il Presidente George Bush nel 2008 ha concesso la grazia ad un detenuto condannato all'ergastolo a vita per traffico di droga<sup>57</sup>.

Si osservino ora i giudizi espressi dalla Corte che hanno valutato il comportamento del Belgio a estradizione avvenuta. I giudici della Corte utilizzano dei parametri che sono oramai parte integrante della loro giurisprudenza. Come già avvenuto nei casi “*Harkins and Edwards c. Regno Unito*” e “*Babar Ahmad e altri c. Regno Unito*”, è necessario accertarsi che l'extradizione sia richiesta dagli Stati Uniti con il solo scopo di perseguire un'azione giudiziaria e non infliggere pene che sia contrarie all'art. 3. L'obiettivo della Corte è quindi di prevenzione, *ex ante*, basandosi sulle garanzie degli Stati Uniti prima della relativa estradizione e condanna, e la Corte deve inoltre verificare che la pena dell'ergastolo a vita non sia eccessivamente sproporzionata rispetto al fatto commesso e, data la gravità dei reati di natura terroristica i giudici considerano adeguata la pena.<sup>58</sup>

---

(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146372>)

<sup>56</sup> Corte EDU, ex sez. V, sent. 4 settembre 2014, *Trabelsi v. Belgium*, ric. n. 140/10, parr. 94-96

(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146372>)

<sup>57</sup> Corte EDU, ex sez. V, sent. 4 settembre 2014, *Trabelsi v. Belgium*, ric. n. 140/10, parr. 102-107

(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146372>)

<sup>58</sup> Corte EDU, ex sez. V, sent. 4 settembre 2014, *Trabelsi v. Belgium*, ric. n. 140/10, parr. 123-133

(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146372>)

Sulle garanzie invece trasmesse dal governo americano per la riducibilità dell'ergastolo a vita, i giudici non esprimono un parere positivo sulla compatibilità con l'art 3. Infatti se da una parte si può affermare che in questa situazione l'ergastolo a vita sia riducibile “*de jure*”, non si può, dall'altra, confermare che gli Stati Uniti abbiano fornito delle garanzie concrete per dare una speranza di liberazione anticipata. I giudici della Corte di Strasburgo affermano infatti che la legislazione statunitense sulla riduzione della pena e la grazia presidenziale sono strumenti troppo vaghi e generici per essere considerati reali garanzie.<sup>59</sup> La Corte quindi conclude, nel paragrafo 139 che l'extradizione di Trabelsi negli Stati Uniti ha determinato una violazione dell'art. 3 della Convenzione.

I giudici poi si focalizzano sul comportamento del Belgio che non ha volutamente ed espressamente rispettato le misure provvisorie della Corte stabilite dall'art. 39 della CEDU e che prevedevano il divieto di estradizione di Trabelsi fino a che la Corte non avesse preso una decisione definitiva. Il Belgio, con il suo comportamento ha disonorato gli obblighi previsti dall'art. 34 della convenzione<sup>60</sup>: “*la Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. **Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto**”.*

Risulta essere molto significativo il caso “Trabelsi c. Belgio” perché finalmente, in contrasto con le sue precedenti risoluzioni, la Corte sembra aver preso una posizione in materia di “*life imprisonment*” e di estradizione soprattutto verso gli Stati Uniti. È necessario però che gli Stati membri rispettino le decisioni della Corte evitando di favorire il trasferimento di soggetti in attesa di una

---

<sup>59</sup> Corte EDU, ex sez. V, sent. 4 settembre 2014, Trabelsi v. Belgium, ric. n. 140/10, parr. 133-135 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146372>)

<sup>60</sup> Corte EDU, ex sez. V, sent. 4 settembre 2014, Trabelsi v. Belgium, ric. n. 140/10, par. 154 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146372>)

sentenza o già condannati sulla base di accordi bilaterali tra stati e garanzie in realtà inesistenti<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup> Dirk Van Zyl Smit, La pena dell'ergastolo in un mondo globalizzato, in *Criminalia* 2014, Pag. 73. (<http://www.edizioniets.com/criminalia/2014/pdf/01-3-Smit.pdf>)

## CAPITOLO III – CASO HARKINS C. REGNO UNITO (NO.2), 71537/14

### *3.1 Introduzione al Caso Harkins no.2*

Attraverso l'analisi dei casi analizzati nei capitoli precedenti la giurisprudenza della Corte ha dettato dei criteri per tutelare quei soggetti coinvolti nei casi di estradizione in cui è previsto l'ergastolo nel paese richiedente: la Corte ha stabilito che anche l'ergastolo, come tutte le pene, devono tendere alla riabilitazione del condannato. La pena dell'ergastolo, intesa infatti come un'incarcerazione a vita senza alcuna possibilità concreta di una riduzione della pena, come accade spesso ad esempio negli Stati Uniti, costituisce una violazione dell'art. 3 della “*Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*”. La rieducazione e la speranza concreta di non dover morire necessariamente in carcere sono necessari per fare in modo che la pena dell'ergastolo non risulti inumana e degradante. Il detenuto, infatti, deve poter godere di una prospettiva di scarcerazione, e chi deve scontare la pena ha diritto di conoscere i meccanismi procedurali necessari per ricorrere alla liberazione condizionale.

La Corte analizzando, nella sentenza “*Trabelsi c. Belgio*”, le misure in vigore negli Stati Uniti in relazione all'utilizzo della grazia (in questo caso presidenziale) per la liberazione anticipata in casi di ergastolo ha voluto utilizzare gli stessi criteri di valutazione sia nei Paesi europei contraenti, sia in caso di estradizione<sup>62</sup>. In questa sentenza i giudici hanno affermato che le garanzie per una liberazione anticipata del condannato erano troppo vaghe ed erano quindi contrarie all'art. 3 della CEDU che vieta qualsiasi forma di trattamenti inumani e degradanti.

A partire da questa sentenza i giudici della Corte sembravano aver preso una posizione chiara che andava controcorrente rispetto ai precedenti casi analizzati.

---

<sup>62</sup> Dirk Van Zyl Smit, La pena dell'ergastolo in un mondo globalizzato, in *Criminalia* 2014, pag. 7: (<http://www.edizioniets.com/criminalia/2014/pdf/01-3-Smit.pdf>)

Per la conferma delle intenzioni della Corte di proseguire nella linea di condotta precedentemente descritta, sarà necessario attendere la sentenza definitiva per il caso “Harkins v. UK (no. 2), 71537/14” per il quale si è tenuta la “*hearing*” l’11 gennaio 2017 alle 9.15 presso lo “*Human Rights Building*”<sup>63</sup>.

Nel gennaio 2012 Harkins si appellò per la prima volta alla “*Corte Europea dei Diritti dell’Uomo*” e già in questa occasione i giudici della Corte presero una posizione iniziale con la sentenza “*Harkins and Edwards v. the United Kingdom, no. 9146/07*”<sup>64</sup>. In questa circostanza i giudici della Corte affermarono che l’extradizione del sig. Harkins non violava l’art 3 della “*Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo*”. I giudici motivarono quest’affermazione sostenendo che per quanto riguarda la pena di morte Harkins non sarebbe incorso in nessun rischio se estradato poiché le garanzie diplomatiche fornite dagli Stati Uniti nei confronti del Regno Unito risultavano chiare e soddisfacenti<sup>65</sup>.

A seguito di questa sentenza, Harkins cercò di sollevare nuove eccezioni a livello di giurisdizione nazionale, ma nel novembre 2014 la *High Court* rifiutò di riaprire il caso sostenendo che le recenti sentenze della Corte di Strasburgo, tra cui il caso “*Trabelsi c. Belgio*”<sup>66</sup>, non avrebbero cambiato il giudizio della Corte sulla non violazione dell’art 3 della CEDU in merito all’extradizione del sig. Harkins.

L’11 novembre 2014 il ricorrente decise quindi di appellarsi una seconda volta alla “*Corte Europea dei Diritti dell’Uomo*” lamentandosi, sulla base dell’art.3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e dell’art. 6 (diritto ad avere un equo processo) della CEDU, dell’autorizzazione concessa per la sua

---

<sup>63</sup> [http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=7153714\\_11012017&language=en&c=&py=2017](http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=7153714_11012017&language=en&c=&py=2017)

<sup>64</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>)

<sup>65</sup> Si veda paragrafo 2.3 della tesi

<sup>66</sup> Corte EDU, ex sez. V, sent. 4 settembre 2014, Trabelsi v. Belgium, ric. n. 140/10 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146372>)

estradizione verso gli Stati Uniti dove sarebbe stato condannato all'ergastolo a vita<sup>67</sup>.

Il 5 luglio 2016 la Camera a cui era stato assegnato il caso di Harkins ha rinunciato passando il ricorso alla Grande Camera. L'11 gennaio 2017 si è tenuta la "hearing"<sup>68</sup> che sarà oggetto di analisi in questo capitolo e a seguito della quale la Grande Camera prenderà una decisione definitiva.

In detta "hearing" le parti, Regno Unito e il ricorrente Harkins, sono rappresentate da<sup>69</sup>:

- per il Regno Unito: Rashmin Sagoo, James Eadie QC<sup>70</sup> e Clair Dobbin, Stephen Jones;
- per Harkins: Edward Fitzgerald QC<sup>71</sup> and Ben Cooper, Yasmin Aslam, Baljit Singh Ahluwalia e Aisha Aslam.

### ***3.2 Le argomentazioni del Governo***

James Eadie, con il compito di rappresentare il Regno Unito, parla per primo e concentra il suo discorso in due punti fondamentali:

\_ l'ammissibilità di un nuovo ricorso sulla base dell'art. 35 della Convenzione.

\_ la questione relativa alla compatibilità del caso con l'art. 3 della Convenzione.

Per quanto riguarda l'ammissibilità o meno di un nuovo ricorso da parte di Harkins, l'avvocato James Eadie ricorda l'art. 35 della CEDU con particolare attenzione al comma 2: *"la Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:*

*(a) è anonimo; oppure:*

---

<sup>67</sup> <http://www.humanrightseurope.org/2016/07/united-kingdom-grand-chamber-to-examine-murder-suspects-usa-extradition-complaint/>

<sup>68</sup> [http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=7153714\\_11012017&language=en&c=&py=2017](http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=7153714_11012017&language=en&c=&py=2017)

<sup>69</sup> Press Release, issued by the Registrar of the Court, *Grand Chamber hearing concerning an extradition to the USA*, 11.01.2017, pag. 3 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5593665-7064831>)

<sup>70</sup> Queen's Counsel

<sup>71</sup> Queen's Counsel

*(b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi”.*

Basandosi su quest'articolo l'avvocato sostiene che non è ammissibile il ricorso di Harkins poiché non ci sono nuove informazioni così rilevanti da poter cambiare la sentenza dei giudici della Corte nel 2012<sup>72</sup>. Risulta quindi, seguendo questo ragionamento, che il sig. Harkins, si sia appellato una seconda volta alla “Corte Europea dei Diritti dell'Uomo” non sulla base di nuove informazioni utili al caso, ma solamente per ottenere una sentenza differente dai giudici sperando nella loro clemenza. Quanto espresso dall'avvocato Eadie può facilmente configurarsi in un espediente puramente tecnico e retorico poiché affermare che non ci siano “nuove informazioni” significa non prendere in considerazione tutti i progressi fatti dalla CEDU dal 2012 ad oggi.

L'avvocato Eadie focalizza poi la sua arringa sull'analisi dell'art. 3 della CEDU per verificare se la pena dell'ergastolo a vita nei confronti di Harkins negli Stati Uniti risulti incompatibile con questo articolo. Ricorda innanzitutto che la Convenzione non è uno strumento per imporre con forza gli ideali degli Stati contraenti nei confronti degli Stati non contraenti.

Con il caso Harkins la Grande Camera si trova a dover valutare un contesto internazionale nel quale sono coinvolti gli Stati Uniti, paese non contraente, e per fare ciò bisogna ricordare che gli stessi giudici della Corte, in Harkins n° 1<sup>73</sup>, avevano sostenuto che gli Stati Uniti sono sempre stati un Paese rispettoso della democrazia e attenti alla non violazione dei diritti umani. A ciò si aggiunge il principio secondo cui una violazione dell'art. 3 della CEDU all'interno degli Stati contraenti non necessariamente rappresenta una violazione del medesimo articolo se avviene in un Paese non contraente. La Corte, si è visto, è sempre stata infatti molto cauta nel rilevare una violazione dell'art. 3 in casi di

---

<sup>72</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>)

<sup>73</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>)

estradizione verso Stati non contraenti. Sono però necessarie delle garanzie da parte dello Stato richiedente affinché la Corte non consideri l'estradizione incompatibile con l'art.3: è necessario che lo Stato richiedente, gli Stati Uniti in questo caso, fornisca delle rassicurazioni per dimostrare che la pena dell'ergastolo non sia assolutamente *de jure* e *de facto* irriducibile, ovvero che non sia prevista alcuna prospettiva per il condannato di liberazione anticipata. Non spetta però alla Corte, nel caso in cui sono coinvolti Paesi non facenti parte della CEDU, stabilire il modo e i mezzi della revisione della pena. Attraverso le lettere che il governo americano ha inviato al governo inglese, si è potuto appurare che lo stato della Florida, in materia di revisione della pena dell'ergastolo a vita, rispetta i principi dell'art. 3 della CEDU. Il Governatore della Florida ha infatti il potere di concedere la grazia se almeno due membri del suo gabinetto approvano la sua decisione.

In queste argomentazioni non si tiene conto però che la grazia del Governatore della Florida è uno strumento puramente teorico e discrezionale.

### ***3.3 Le argomentazioni della parte ricorrente***

Dopo l'arringa dell'avvocato Eadie, prende parola l'avvocato Edward Fitzgerald in rappresentanza del sig. Harkins, la cui condizione viene sinteticamente illustrata: se estradato, il sig. Harkins dovrà affrontare un'accusa per il reato di omicidio di primo grado. Non è necessario negli Stati Uniti dimostrare che vi era l'intenzionalità di voler uccidere per considerare questo reato omicidio di primo grado, anche se risulta evidente che non vi era alcuna intenzionalità. Estradare il sig. Harkins verso gli Stati Uniti dove subirebbe un processo con la possibile conseguente condanna all'ergastolo sarebbe una violazione dell'art.3 (trattamenti inumani e degradanti) e dell'art. 6 (diritto ad avere un equo processo) della CEDU. La pena di *life imprisonment without parole* condannerà Harkins a morire in prigione. Esiste il potere di grazia nelle mani del Governatore, tuttavia questa possibilità risulta essere puramente discrezionale, non riconoscendo al prigioniero alcun diritto di poter ottenere uno

sconto della pena per buona condotta o attraverso progressi fatti in carcere. Infatti il sistema giudiziario della Florida non è fatto per dare una speranza al detenuto di avere uno sconto della pena ed è molto probabile che Harkins non potrà mai vivere al di fuori di una cella. Tutto ciò risulta contrario ai principi stabiliti dall'art. 3 della CEDU, afferma l'avvocato Fitzgerald.

La denuncia di incompatibilità del caso in esame con l'art. 3 risulta essere differente rispetto a quella esposta in "Harkins n°1"<sup>74</sup> poiché ora la Corte dispone di ulteriori criteri valutativi e quindi maggiore esperienza grazie al recente caso "Vinter c. Regno Unito"<sup>75</sup> e il caso "Trabelsi c. Belgio"<sup>76</sup>. Nella sentenza Vinter<sup>77</sup> i giudici della Corte si esprimono in materia di ergastolo effettivo e affermano che per essere compatibile con l'art. 3 della Convenzione è necessario che durante l'esecuzione della pena ci sia la possibilità di riesame per verificare che *"il detenuto abbia fatto dei progressi sulla via del riscatto tali che nessun motivo legittimo relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione"*<sup>78</sup>. Principio fondamentale stabilito in questa sentenza è che: *"il condannato ha il diritto, in particolare, di conoscere il momento in cui il riesame della sua pena avrà luogo o potrà essere richiesto. Pertanto, quando il diritto nazionale non prevede alcun meccanismo né alcuna possibilità di riesame delle pene dell'ergastolo effettivo, la conseguente incompatibilità con l'articolo 3 decorre dalla data in cui la pena è stata inflitta e non in una fase successiva della detenzione"*<sup>79</sup>.

---

<sup>74</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>)

<sup>75</sup> Corte EDU, Grand Chamber, sent. 9 luglio 2013, Vinter and Others v. UK, ric. nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127346>)

<sup>76</sup> Vedi par. 2.4 della tesi

<sup>77</sup> Corte EDU, Grand Chamber, sent. 9 luglio 2013, Vinter and Others v. UK, ric. nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127346>)

<sup>78</sup> Corte EDU, Grand Chamber, sent. 9 luglio 2013, Vinter and Others v. UK, ric. nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10, par. 119 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127346>)

<sup>79</sup> Corte EDU, Grand Chamber, sent. 9 luglio 2013, Vinter and Others v. UK, ric. nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10, par. 122 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127346>)

Dopo aver introdotto la posizione del sig. Harkins, l'avvocato Fitzgerald suddivide la sua arringa in 3 parti principali:

1) I fatti del reato e la natura della condanna che il ricorrente dovrà affrontare in Florida.

L'avvocato Fitzgerald riprende i concetti già introdotti nell'introduzione del suo discorso evidenziando nuovamente il fatto che la durata della pena per il ricorrente sarebbe a vita e che la possibilità di ricevere la grazia dal Governatore è solamente un evento puramente discrezionale e comunque raro e fortemente improbabile. Il Dipartimento di Giustizia Americana ha trasmesso una dichiarazione al Governo Inglese nella quale stabilisce che esiste un modulo per la "richiesta di riesame per la commutazione della pena"<sup>80</sup>. Nonostante l'esistenza di questo strumento, anche dopo aver fatto una richiesta di riesame, il detenuto condannato alla pena di *life imprisonment without parole*, non ha alcuna certezza di ricevere una risposta da parte del Governatore.

2) Analisi delle decisioni della High Court inglese (2014).

Il caso di estradizione del ricorrente Harkins è stato oggetto di riesame da parte della High Court nel 2014, che pur prendendo in considerazione i casi "Vinter c. Regno Unito"<sup>81</sup> e "Trabelsi c. Belgio"<sup>82</sup> affrontati dai giudici della Corte di Strasburgo ha respinto le istanze del ricorrente.

La High Court ha sostenuto che il caso Vinter non influisce sull'analisi del caso Harkins. L'avvocato del ricorrente sostiene che quest'affermazione da parte della High Court sia del tutto irragionevole, basti pensare al paragrafo 119 della sentenza Vinter<sup>83</sup> nel quale si stabilisce che durante l'esecuzione di una pena perpetua, è necessario un riesame che permetta alle autorità nazionali di

---

<sup>80</sup> <https://www.fcor.state.fl.us/restoration.shtml>

<sup>81</sup> Corte EDU, Grand Chamber, sent. 9 luglio 2013, Vinter and Others v. UK, ric. nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10  
(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127346>)

<sup>82</sup> Corte EDU, ex sez. V, sent. 4 settembre 2014, Trabelsi v. Belgium, ric. n. 140/10  
(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146372>)

<sup>83</sup> Corte EDU, Grand Chamber, sent. 9 luglio 2013, Vinter and Others v. UK, ric. nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10  
(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127346>)

verificare se il “*detenuto abbia fatto dei progressi sulla via del riscatto tali che nessun motivo legittimo relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione*”.

Per quanto riguarda il caso Trabelsi, la High Court ha dichiarato che è stato un errore applicare i criteri ricavati dal caso Vinter in un caso di estradizione poiché era in contrasto con l’approccio della Corte verso gli Stati non contraenti. In realtà i principi stabiliti nel caso Vinter sono stati riconfermati nel paragrafo 115 della sentenza Trabelsi<sup>84</sup>: “*in Vinter and Others, cited above, the Court re-examined the problem of how to determine whether, in a given case, a life sentence could be regarded as reducible*”. L’art. 3 della CEDU è quindi valido sia ovviamente tra i Paesi contraenti sia in situazioni di estradizione.

### 3) Osservazioni in merito al Diritto della “Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”.

Per quanto riguarda la compatibilità del nuovo ricorso del sig. Harkins con l’art. 35 (2) (b)<sup>85</sup> non si può affermare che è identico al ricorso (Harkins n° 1) che è stato rigettato dalla Corte nel 2012<sup>86</sup> poiché la Corte si trova ora in un contesto giuridico differente nuovo e arricchito dall’esperienza maturata dai nuovi casi tra cui Vinter<sup>87</sup> e Trabelsi<sup>88</sup>, che come detto in precedenza hanno portato allo sviluppo di controlli più serrati in merito alle possibilità di liberazione anticipata e revisione della pena in caso di ergastolo. Tutto ciò è sufficiente per giustificare la compatibilità con l’art. 35 (2) (b)<sup>89</sup> della CEDU senza che necessariamente si aggiungano nuove informazioni al caso. Per quanto riguarda

---

<sup>84</sup> Corte EDU, ex sez. V, sent. 4 settembre 2014, Trabelsi v. Belgium, ric. n. 140/10 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146372>)

<sup>85</sup> La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell’articolo 34, se:

(b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

<sup>86</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>)

<sup>87</sup> Corte EDU, Grand Chamber, sent. 9 luglio 2013, Vinter and Others v. UK, ric. nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10

(<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127346>)

<sup>88</sup> Corte EDU, ex sez. V, sent. 4 settembre 2014, Trabelsi v. Belgium, ric. n. 140/10 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146372>)

<sup>89</sup> Vedi nota 82

la compatibilità con l'art. 3 della CEDU con la pena dell'ergastolo a cui dovrà essere sottoposto Harkins in caso di estradizione, l'avvocato Fitzgerald ricorda i paragrafi 119-122 del caso "Vinter c. Regno Unito" nei quali si stabiliscono gli standard per valutare la compatibilità del *life imprisonment without parole* con l'art. 3 della CEDU: è stato infatti deciso dai Giudici della Corte che il processo di revisione e la riduzione della pena non deve essere solamente ipotetico e discrezionale, ma è necessario che il processo di revisione fosse prevedibile e in grado di fornire al detenuto delle procedure dettagliate per ottenere uno sconto della pena e accedere così alla libertà anticipata affinché il detenuto non debba scontare un "fine pena mai". Lo stesso concetto è stato applicato nel caso "Trabelsi c. Belgio" nel quale si stabilisce che la condanna dell'ergastolo a vita come stabilita nello Stato della Virginia, risultava incompatibile con i principi stabiliti dall'art. 3 della CEDU poiché l'ergastolano avrebbe vissuto la pena in uno stato di profonda incertezza, poiché il potere di grazia attribuito al Segretario di Stato è estremamente discrezionale, trovandosi quindi in un contesto tutt'altro che utile alla sua rieducazione e riabilitazione in carcere. Con la sentenza "Trabelsi" la giurisprudenza della Corte ha stabilito che senza delle concrete garanzie fornite dallo stato richiedente, in questo caso dagli Stati Uniti, non è possibile estradare un individuo che dovrà essere sottoposto al "*life imprisonment without parole*" e, come sostiene anche l'avvocato Fitzgerald durante la sua arringa, il sistema giuridico della Florida in materia di *life imprisonment* non differisce affatto da quello analizzato nel caso "Trabelsi", in Virginia.

### ***3.4 Domande poste dai Giudici***

Dopo che i rappresentanti delle parti hanno esposto le loro motivazioni in merito al caso, i giudici della Corte pongono alcune domande.

Alle parti viene chiesto se la Convenzione del 1983, ratificata sia dal Regno Unito che dagli Stati Uniti nel 1985, che dà la possibilità di trasferire un soggetto condannato in un Paese verso un altro Paese per scontare una determinata pena

può essere applicata a questo caso<sup>90</sup>, quindi se si può estradare il sig. Harkins negli Stati Uniti con la condizione però che se il sistema giuridico della Florida lo condannasse all'ergastolo a vita verrebbe trasferito nuovamente nel Regno Unito per scontare la pena. Il Giudice chiede inoltre se questo genere di condizione potrebbe essere considerata una sorta di tutela nei confronti di Harkins e se renderebbe l'extradizione compatibile con l'art. 3 della CEDU.

Si richiede una maggiore chiarezza da parte del ricorrente nel motivare la richiesta di un riesame del caso da parte della Corte dopo che essa aveva già giudicato il caso nel 2012 (Harkins n°1)<sup>91</sup>. Il Giudice chiede come un rifiuto da parte della High Court nel 2014<sup>92</sup> di riaprire il caso possa influire sulla decisione di riesame da parte della Corte di Strasburgo. Queste richieste sembrano supporre un allontanamento della Corte dal suo obiettivo principale cioè la tutela di diritti fondamentali dell'Uomo.

Un Giudice della Corte chiede inoltre maggiori argomentazioni per giustificare la convinzione che le garanzie fornite dagli Stati Uniti siano prive di qualsiasi fondamento come nel caso "Trabelsi".

Nei paragrafi successivi si approfondirà il funzionamento del sistema giudiziario della Florida e attraverso questo approfondimento si capirà assolutamente che le "garanzie" fornite dagli Stati Uniti sono effettivamente poco chiare e prive di ogni fondamento<sup>93</sup>.

### ***3.5 Le risposte del Governo***

L'avvocato Eadie rispondendo alle domande dei giudici riprende le argomentazioni già menzionate precedentemente<sup>94</sup>. Per quanto riguarda il tema della compatibilità del nuovo ricorso con l'art. 35 della CEDU<sup>95</sup> continua a

---

<sup>90</sup> Il Giudice si riferisce alla "Convention on the Transfer of Sentenced Persons" (Strasburgo, 21/03/1983): <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680079529>

<sup>91</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>

<sup>92</sup> Press Release, issued by the Registrar of the Court, *Grand Chamber hearing concerning an extradition to the USA*, 11.01.2017 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5593665-7064831>)

<sup>93</sup> Si veda par. 3.7 della tesi

<sup>94</sup> Si veda par. 3.3 della seguente tesi.

<sup>95</sup> "la Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:

sostenere la teoria che è necessario interpretare quest'articolo solo valutando se sono presenti nuove informazioni utili al caso in questione, ma attraverso questo approccio, l'avvocato Eadie persiste a non considerare tutti i progressi fatti dalla Corte in tutti questi anni affermando che non vi è alcuna differenza tra "Harkins n°1"<sup>96</sup> e "Harkins n°2"<sup>97</sup>.

Per quanto riguarda la possibilità di far in modo che Harkins sconti la pena nel Regno Unito dopo essere stato processato negli Stati Uniti<sup>98</sup>, l'avvocato Eadie non è in grado di dare una risposta certa e immediata poiché quest'ipotesi necessita di una maggiore analisi.

In riferimento alle osservazioni fatte in merito alla validità delle garanzie fornite dagli Stati Uniti sulla possibilità di una revisione dell'ergastolo a vita, l'avvocato Eadie, riprendendo le argomentazioni menzionate precedentemente<sup>99</sup>, considera più che sufficienti le possibilità che il sistema giuridico della Florida fornisce per avere una speranza di riduzione della pena.

### ***3.6 Risposte della parte ricorrente***

In merito alla possibilità di rimpatriare, secondo la "*Convention on the Transfer of Sentenced Persons*"<sup>100</sup>, il sig. Harkins dopo essere stato estradato e processato negli Stati Uniti, l'avvocato Fitzgerald conferma che può essere uno strumento in grado di rendere l'extradizione verso gli Stati Uniti non incompatibile con l'art. 3 della CEDU. Si sono già verificati infatti casi di rimpatrio di detenuti dagli Stati Uniti al Regno Unito. Si richiede quindi al Regno Unito di valutare la richiesta di un possibile rimpatrio di Harkins in caso

---

(a) è anonimo; oppure

(b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi".

<sup>96</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>)

<sup>97</sup> [http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=7153714\\_11012017&language=en&c=&py=2017](http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=7153714_11012017&language=en&c=&py=2017)

<sup>98</sup> Si veda par. 3.5 della seguente tesi

<sup>99</sup> Si veda par. 3.3 della seguente tesi

<sup>100</sup> "*Convention on the Transfer of Sentenced Persons*" (Strasburgo, 21/03/1983): <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680079529>

di condanno dello stesso all'ergastolo sulla base del fatto che sia Regno Unito che Stati Uniti hanno ratificato la predetta Convenzione<sup>101</sup>.

Alla luce dei casi affrontati dalla Corte di Strasburgo negli anni più recenti (Vinter e Trabelsi), in risposta ai dubbi emersi riguardo la compatibilità con l'art. 35 della CEDU<sup>102</sup>, non si può considerare il ricorso attuale di Harkins come identico al ricorso del 2012<sup>103</sup> poiché ora il ricorrente sta affrontando una nuova ed ulteriore ingiustizia: essere estradato e condannato all'ergastolo a vita negli Stati Uniti dopo che l'extradizione di Trabelsi, in cui il ricorrente vive una situazione praticamente identica ad Harkins, è stata considerata incompatibile con l'art. 3 della Convenzione.

### ***3.7 Osservazioni Conclusive***

Nella parte finale della “*hearing*”<sup>104</sup> l'avvocato Fitzgerald sottolinea che il “*life imprisonment without parole*” rimane il fulcro del problema nel ricorso del caso Harkins presentato ai giudici della Grande Camera: morire in carcere è il destino che gli Stati Uniti riservano ai detenuti condannati all'ergastolo a vita e questa pena è sicuramente un trattamento inumano e degradante che si scontra con i principi dell'art.3 della Convenzione.

Nessun tipo di rieducazione nei confronti del detenuto, nessun genere di progresso nel corso della detenzione sono fattori tenuti in considerazione dal sistema giuridico della Florida per concedere una riduzione della pena, una pena, il “*life imprisonment without parole*” che, dati questi presupposti è a tutti gli effetti un trattamento inumano e degradante.

Non solo in relazione al caso Harkins ma in tutti i casi in cui sorgono problematiche nell'ambito estradizione – ergastolo, gli Stati facenti parte della

---

<sup>101</sup> Si veda nota 99

<sup>102</sup> “la Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:

(a) è anonimo; oppure

(b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi”.

<sup>103</sup> Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108599>)

<sup>104</sup>[http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=7153714\\_11012017&language=en&c=&py=2017](http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=7153714_11012017&language=en&c=&py=2017)

CEDU non dovrebbero avere come obiettivo principale quello di mantenere ottimi rapporti di collaborazione internazionale ma dovrebbero guardare alla tutela del soggetto che dev'essere estradato. Il Regno Unito, nei confronti di Harkins, non sta adottando sicuramente questo genere di politica, poiché non è affatto complesso capire come il sistema legislativo e giudiziario in Florida nei casi di *life imprisonment without parole* sia in contrasto con i principi inderogabili dell'art.3 della CEDU ed è proprio per questo motivo che il Regno Unito non dovrebbe concedere l'extradizione del sig. Harkins. È infatti facilmente dimostrabile che nello Stato della Florida l'ergastolo a vita rappresenta *de jure* e *de facto* una reclusione in prigione fino alla morte del detenuto<sup>105</sup>. Questo genere di pena ha come unico scopo quello di punire il condannato senza rieducarlo allontanandolo per sempre dalla società. Questa concezione della pena, come è stato più ribadito, è fortemente in contrasto con ciò che era stato stabilito dai giudici della Corte di Strasburgo nel caso Vinter c. Regno Unito<sup>106</sup>: è un diritto per i detenuti che devono scontare l'ergastolo a vita poter sperare di vedere un giorno la fine della pena grazie ad un meccanismo di revisione della pena. Il soggetto nel momento in cui viene condannato deve sapere precisamente cosa concretamente fare per accedere alla liberazione anticipata. Nello stato della Florida invece si ha sì la possibilità di chiedere la grazia al Governatore, ma quest'ultimo, a sua totale discrezionalità, ha il potere di concederla o negarla, e la "grazia" è un evento più unico che raro poiché negli ultimi 40 anni tra i detenuti che avevano commesso un omicidio di primo grado solamente ad uno è stata concessa<sup>107</sup>. Concretamente, lo strumento della grazia è utilizzato quasi unicamente nei casi di errori giudiziari e quindi nelle situazioni in cui un innocente sta scontando ingiustamente la pena.

È quindi evidente che *life imprisonment without parole*, nello Stato della Florida significa rinchiudere il detenuto in una cella e buttare via la chiave. Ne è prova

---

<sup>105</sup> Si veda: <http://www.lifeimprisonment.eu/>

<sup>106</sup> Corte EDU, Grand Chamber, sent. 9 luglio 2013, Vinter and Others v. UK, ric. nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10, par. 122 (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127346>)

<sup>107</sup> Si veda "clemency section": <https://www.fcor.state.fl.us/index.shtml>.

anche il fatto che nel maggio del 2010 la Corte Suprema degli Usa ha vietato l'ergastolo a vita nei confronti dei minorenni<sup>108</sup>. Anthony Kennedy, giudice della Corte Suprema degli Usa dal 1988, in merito a questa questione scrive: *“A life without parole sentence improperly denies the juvenile offender a chance to demonstrate growth and maturity”*<sup>109</sup>. Non si dà quindi alcuna possibilità né di crescita personale né quindi di rieducazione per essere riammessi nella società, una società, quella americana, che evidentemente non ha intenzione di dare una seconda chance a uomini come Harkins che dovranno “vivere” fino alla morte in una cella. Come scrive il giudice Kennedy: *“It is true that a death sentence is unique in its severity and irrevocability, yet life without parole sentences share some characteristics with death sentences that are shared by no other sentences. Life without a chance of parole deprives the convict of the most basic liberties without giving hope”*<sup>110</sup> – *“È vero che la pena di morte è unica nella sua severità e irrevocabilità, ma è altrettanto vero che l'ergastolo a vita senza possibilità di liberazione anticipata ha delle caratteristiche molto affini alla pena di morte, caratteristiche che nessun altro tipo di condanna ha. L'ergastolo a vita priva il detenuto di qualsiasi libertà senza concedergli alcuna speranza”*. Non ci sono altre parole da aggiungere se non per esprimere un sentimento di speranza: che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo continui a perfezionarsi e a tutelare i soggetti che si appellano ad essa per difendere, giorno dopo giorno, la dignità umana in ogni sua sentenza, Harkins compreso.

---

<sup>108</sup> Si veda: <http://www.lifeimprisonment.eu/>

<sup>109</sup> Si veda articolo “Court limits harsh terms for youths” pubblicato il 18/05/2010 su: <http://www.usatoday.com/>

<sup>110</sup> Si veda articolo “Court limits harsh terms for youths” pubblicato il 18/05/2010 su: <http://www.usatoday.com/>

## ***BIBLIOGRAFIA***

Edström O., Julien-Laferrière F., Labayle H., *La politique européenne d'immigration et d'asile: bilan critique cinq ans après le traité d'Amsterdam*, Bruxelles, Bruylant, 2005.

Lenzerini F., *Asilo e diritti umani. L'evoluzione del diritto d'asilo nel diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 2009.

Lugato M., *Trattati di estradizione e norme internazionali sui diritti umani*, Torino, Giappichelli editore, 2006.

Plachta M., *Contemporary Problems of Extradition: Human Rights Grounds for Refusal and the Principle "Aut Dedere Aut Punire"* ([http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS\\_No57/No57\\_11VE\\_Plachta1.pdf](http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No57/No57_11VE_Plachta1.pdf))

Ranalli D., *L'ergastolo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - tra astratto "diritto alla speranza" e concreto accesso alla liberazione condizionale*, rassegna penitenziaria e criminologica – n. 1-2015 (<http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/906145.pdf>)

Silvis J., *Extradition and Human Rights Diplomatic assurances and Human Rights in the Extradition Context*, Strasburgo, 2014 (<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048bdaf>)

Smit D. V. Z., *La pena dell'ergastolo in un mondo globalizzato*, in *Criminalia*, 2014 (<http://www.edizioniets.com/criminalia/2014/pdf/01-3-Smit.pdf>)

Sudre F., Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, Paris, Presses Universitaires de France - P.U.F, 2003

## ***SITOGRAFIA***

“Court limits harsh terms for youths” pubblicato il 18/05/10 su:  
<http://www.usatoday.com/>

Database delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo:  
<http://hudoc.echr.coe.int>

“Diritto penale contemporaneo” (rivista on line):  
<http://www.penalecontemporaneo.it>

Florida Commission on Offender Review:  
<https://www.fcor.state.fl.us/restoration.shtml>

Harkins v. the United Kingdom (no. 71537/14) - Grand Chamber hearing, 11/01/17:  
[http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=7153714\\_11012017&language=en&c=&py=2017](http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=7153714_11012017&language=en&c=&py=2017)

L'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo:  
<http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/carcere/gori/cap2.htm>

Life Imprisonment – the right to hope:  
<http://www.lifeimprisonment.eu/>

Sito della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo:  
<http://www.echr.coe.int/>

### ***FONTI GIURIDICHE INTERNAZIONALI***

Corte EDU, Grand Chamber, sent. 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito, ric. n. 14038/88.

Corte EDU, Grand Chamber, sent. 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro, ric. n. 21906/04

Corte EDU, sez. IV, sent. 10 aprile 2012, Babar Ahmad e altri v. UK, ric. nn. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09.

Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Harkins and Edwards v. UK, ric. nn. 9146/07 e 32650/07

Corte EDU, ex sez. V, sent. 4 settembre 2014, Trabelsi v. Belgium, ric. n. 140/10

Corte EDU, Grand Chamber, sent. 9 luglio 2013, Vinter and Others v. UK, ric. nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10

Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (Convenzione di Ginevra del 1951)

Regolamento della Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo (Cancelleria della Corte, Strasburgo, 2013)

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (Roma, 1950)

Convention on the Rights of the Child (New York, 1989)

### ***ULTERIORE DOCUMENTAZIONE***

CEDU Press Unit, Factsheet - interim measures, settembre 2016  
([http://www.echr.coe.int/Documents/FS\\_Interim\\_measures\\_ENG.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Interim_measures_ENG.pdf))

CEDU Press Unit, Factsheet – Extradition and life imprisonment, gennaio 2017  
([http://www.echr.coe.int/Documents/FS\\_Extradition\\_life\\_sentence\\_ENG.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Extradition_life_sentence_ENG.pdf))

Press Release, issued by the Registrar of the Court, Grand Chamber hearing concerning an extradition to the USA, 11.01.2017  
(<http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5593665-7064831>)